

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1955)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, STIRATI, SANTALCO, FALCUCCI Franca, BLOISE, GAUDIO, PERITORE, MAZZEI, CAROLLO, DE MATTEIS, AGRIMI e BUCCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Ridistribuzione tra le varie Università dei posti non coperti dei contrattisti di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo l'articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge il 16 dicembre 1973, restano esclusi dalla partecipazione al concorso per 6.000 contratti i borsisti entrati in servizio dal 1° gennaio 1974, beneficiari di borse di studio annuali bandite dalle Università, dal Ministero della pubblica istruzione, dal CNR, in data anteriore al 16 dicembre 1973.

L'articolo 5 infatti prevede la partecipazione al concorso per i 6.000 contratti di quei borsisti che si trovano in servizio all'atto della entrata in vigore del decreto-legge numero 580, cioè il 16 dicembre 1973.

Per una mancata sincronizzazione dei tempi previsti per l'entrata in servizio dei borsisti annuali (e cioè 1° gennaio 1974, anziché

1° novembre 1973) come avvenuto in molte Università italiane con le modalità del bando di concorso per i contratti, rimane esclusa, per soli 14 giorni, contro lo spirito della legge, una sparuta minoranza di borsisti.

Mentre la legge mira alla soppressione della categoria dei borsisti attraverso la sua sostituzione con quelle di assegnisti e contrattisti, detta categoria rimane, per un disguido burocratico, aperta.

In particolare in talune Università italiane rimangono esclusi dai contratti i borsisti vincitori del concorso bandito il 6 ottobre 1973 per il conferimento di borse di studio annuali a giovani laureati per l'anno accademico 1973-74 oltre i borsisti vincitori di concorso ministeriale del CNR perchè in servizio dal 1° gennaio 1974.

Ora, poichè il numero dei contratti concesso alle singole Università è in eccesso rispetto al numero di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando, giustizia vuole che i posti rimasti scoperti vengano ridistribuiti tra le varie Università, a questi ultimi.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge si raggiunge lo scopo di sistemare quei giovani e studiosi borsisti che, pur avendone incontrastabile diritto, sono ri-

masti esclusi per la differenza di soli 14 giorni dalla emissione del bando.

Per le superiori considerazioni, alle quali non riteniamo superfluo aggiungere e sottolineare che la norma proposta — come si evince dal contesto dell'articolo unico — *non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato*, confidiamo che gli onorevoli senatori, compresi della urgenza, si compiacciano sollecitare l'approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a distribuire proporzionalmente tra le varie Università i posti non coperti dei contrattisti di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 1973, n. 766.

Ai concorsi possono partecipare anche i borsisti che siano risultati vincitori di concorso e siano entrati in servizio in data non posteriore al 1° gennaio 1974.